



COMUNE DI PARENTI
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32 del 29/03/2017

OGGETTO: D.Lgs. 33/2013 modificato dl D.Lgs. n. 97/2016 art. 5 comma, 2- Accesso Civico generalizzato. Adeguamenti organizzativi.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 16,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

		presente	assente
DEPOSITO Donatella	<i>Sindaco</i>	si	
LUCIA Umberto	<i>Assessore</i>	si	
PERRI Franco	<i>Assessore</i>	si	

e con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Loredana Candelise.

Assume la Presidenza il Sindaco Dr.ssa Donatella Deposito il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

1. che il novellato art. 1 co. 1 del D. Lgs n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 (noto come decreto FOIA - *Freedom Of Information Act*), ridefinisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non più solo al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma soprattutto come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;

2. che, al fine di dare attuazione a tale nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, l'ordinamento giuridico prevede tre distinti istituti:

l' **accesso documentale** di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi., riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*", con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative, oppositive e difensive) che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari,

l' **accesso civico "semplice"**, previsto dall'art. 5 co. 1 del citato decreto n. 33/2013, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, ma circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni,

l' **accesso civico "generalizzato"**, disciplinato dall'art. 5 co. 2 e dall'art. 5-bis del decreto trasparenza, anch'esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ma avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione;

Dato Atto che l'art. 42 co. 1 del summenzionato D. Lgs. n. 97/2016 prevede che le Pubbliche Amministrazioni assicurino l'effettivo esercizio del diritto di cui al citato art. 5 co. 2 (c.d. accesso civico generalizzato) entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo ovvero entro il 23 dicembre 2016;

Viste le Linee Guida ANAC – delibera n° 1309/28-12-2016 – G.U. n° 7/10-01-2017 recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al più volte richiamato art. 5 co. 2 D. Lgs. 33/2013 con le quali si invita i soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza ad adottare:

· nel più breve tempo possibile e comunque con operatività a partire dal 23 dicembre 2016, adeguate soluzioni organizzative, al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso;

· entro il 23 giugno 2017, una disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso, anche nella forma di uno specifico regolamento, al fine di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione e di disciplinare compiutamente i casi di esclusione ed i limiti al diritto di accesso nelle sue diverse forme;

Ricordato che l'accesso documentale e l'accesso civico c.d. "semplice" trovano specifica disciplina regolamentare nel vigente Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi in attuazione della L. n. 241/90, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 04/08/1990, esecutiva;

Vista la deliberazione di G.C. n° 9/16.02.2015 ad oggetto: "Piano Di Informatizzazione ex art. 24 co.3 bis del D. L. 90/2014 conv. in L. 114/2014, relativo alle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, esecutiva;

Vista la deliberazione di G.C. n. 31 del 29/03/2017 avente ad oggetto: "diritto accesso atti amministrativi. Tariffa rimborso costo riproduzione e ricerca", dichiarata immediatamente esecutiva ;

Ritenuto pertanto di adottare i provvedimenti conseguenti, definendo gli adeguamenti organizzativi occorrenti per consentire un idoneo coordinamento dei comportamenti delle varie articolazioni organizzative dell'Ente in merito a richieste di accesso civico generalizzato che dovessero pervenire a far tempo dal 23/12/2016, nelle more dell'adozione di una più compiuta disciplina regolamentare al riguardo e ferme restando le disposizioni di cui al predetto Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e disciplina del trattamento dei dati personali;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico/amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio n. 1 ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;

Visto il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

Vista la L.232/2016 (legge di Stabilità 2017);

Per tutto quanto sopra detto;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- Di definire così come appresso, per le motivazioni meglio specificate nella parte narrativa, gli adeguamenti organizzativi concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 5-bis del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, relative all'istituto dell'accesso civico c.d. "generalizzato":

- l'ufficio individuato per il ricevimento delle istanze di accesso civico è l'Ufficio Protocollo;
- le istanze possono essere trasmesse al Comune secondo le tradizionali modalità (consegna a mano o trasmissione a mezzo posta) oppure per via telematica secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale;

- viene istituito presso l'Ufficio Protocollo un registro delle richieste di accesso presentate;

- l'Ufficio Protocollo deve trasmettere le istanze pervenute al Servizio comunale che detiene i dati, le informazioni e i documenti immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dal ricevimento, avendo cura di accertarsi dell'avvenuta ricezione;

- il Servizio comunale che detiene i dati, le informazioni e i documenti procede all'istruttoria della richiesta e alla sua evasione, secondo le modalità e i tempi previsti all'art. 5 e 5-bis del D. Lgs. n. 33/2013;

- il rilascio dei dati o documenti sia in formato elettronico che in formato cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali secondo la disciplina vigente;

- nelle more della adozione della specifica disciplina in materia di accesso civico generalizzato, si applicano anche a tale fattispecie, ove necessario, le esclusioni disposte per l'accesso documentale dal Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e disciplina del trattamento dei dati personali;

- Di stabilire che le disposizioni di cui ai punti precedenti hanno operatività a partire dal 23 dicembre 2016;

- Di dare mandato ai Dirigenti/Responsabili dei Servizi interessati di adottare tutti gli atti gestionali ed organizzativi occorrenti per la concreta attuazione di quanto disposto;

- Di rimettere il presente atto ai Responsabili dei Servizi per i provvedimenti di competenza;

- Di pubblicare la presente sul Sito Web comunale "Amministrazione Trasparente";

- Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Li 29/03/2017

Il Responsabile del Servizio n. 1
F.to Deposito

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica contabile.

Li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL SEGRETARIO
F.to Candelise

IL PRESIDENTE
F.to Deposito

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 3 APR 2017 prot-
n. 1004 per rimanervi per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata, con lettera prot. n. 1005 del 3 APR 2017
ai capigruppo consiliari.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Data - 3 APR 2017

Il Segretario Comunale

